

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RETTORE,
DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO, DEL PRESIDENTE DI SCUOLA
E DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE
E DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO
NEL SENATO ACCADEMICO**

TITOLO I
Elezione del Rettore

ART. 1
(Indizione dell'elezione)

1. L'elezione del Rettore è indetta dal Decano dell'Ateneo con provvedimento predisposto a cura dell'Area Affari Generali-Ufficio Elezioni, nel rispetto del calendario di cui all'art. 2, a partire dal sesto mese precedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, a norma dell'art. 41 comma 7 del vigente Statuto di Ateneo.
2. La qualifica di Decano dell'Ateneo spetta al professore dell'Università in possesso della maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari. Al Decano compete la funzione di coordinamento della procedura elettorale, ai sensi delle norme statutarie e del presente regolamento.
3. Nel caso di possesso, da parte di due o più professori ordinari, del medesimo requisito di anzianità di ruolo previsto per l'esercizio della funzione di Decano nell'ambito della procedura elettorale, la funzione è esercitata dal professore più anziano d'età.
4. Nel caso di assenza, impedimento o rinuncia del Decano, da questi formalmente comunicati, ovvero qualora il provvedimento tempestivamente predisposto ed inviato dall'Ufficio Elezioni al Decano non venga da questi sottoscritto entro trenta giorni dalla trasmissione, con provvedimento assunto dal Direttore Generale, di concerto con i dirigenti competenti in materia di personale e di affari generali, gli atti predisposti dall'Ufficio Elezioni, relativi all'indizione dell'elezione del Rettore, vengono trasmessi con motivazione al professore ordinario che segue il Decano nell'ordine dell'anzianità di ruolo e che subentra al Decano nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite dal presente Regolamento.
5. A garanzia della terzietà della funzione esercitata nell'ambito della procedura elettorale, con la sottoscrizione del provvedimento di indizione di cui al comma 1 il professore che esercita la funzione di Decano nella procedura elettorale perde l'eventuale diritto di elettorato passivo.

6. Nel caso di interruzione anticipata del mandato del Rettore, l'indizione dell'elezione, a norma dell'art. 13 comma 7 dello Statuto, ha luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 2

(Calendario e seggio elettorale)

1. L'indizione dell'elezione di cui all'art. 1 deve avvenire entro il mese di aprile dell'anno di scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore, l'indizione dell'elezione deve avvenire entro i successivi trenta giorni dalla cessazione.
2. Con il provvedimento di indizione dell'elezione il Decano provvede alla convocazione del corpo elettorale per la data o le date fissate per la prima votazione, che deve svolgersi non prima di trenta giorni e non oltre quaranta giorni dalla data di indizione delle elezioni, nonché per le date fissate per le eventuali votazioni successive di cui all'art. 8.
3. Le votazioni successive alla prima sono fissate al settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la votazione immediatamente precedente. Se la votazione è articolata in due giorni, il settimo giorno successivo è computato a partire dal primo giorno di votazione.
4. La procedura elettorale si completa almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica.
5. Considerata la dislocazione territoriale delle sedi dell'Ateneo, al fine di favorire la partecipazione al voto da parte degli aventi diritto e di garantire la regolarità delle operazioni nel rispetto dei principi di anonimato e di segretezza del voto espresso, il Decano, con proprio atto, stabilisce la costituzione del seggio elettorale unico, articolato in sedi di votazione: al massimo una sede di votazione per ciascun Dipartimento. In tale atto il Decano indica altresì il luogo presso cui si svolgeranno le operazioni di scrutinio e gli orari di inizio e termine delle operazioni di voto: rispettivamente alle ore 09.00 e alle ore 17.00. Qualora la votazione sia articolata in due giorni, gli orari di apertura e chiusura delle operazioni di voto, per il secondo giorno, sono fissati rispettivamente alle ore 09.00 e alle ore 14.00.

ART. 3

(Presentazione delle candidature)

1. Con l'atto di indizione delle elezioni di cui all'art. 1 il Decano stabilisce e comunica la data e la sede per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche che i candidati intendono perseguire nel periodo del mandato. Tale presentazione deve avvenire almeno venti giorni antecedenti la data prevista per la prima votazione.
2. Le candidature sono presentate formalmente da ciascun candidato con atto scritto, depositato presso l'ufficio del Direttore Generale, con l'eventuale supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio Elezioni, entro le ore 17.00 del terzo giorno precedente la data stabilita per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche. Non possono essere formalizzate candidature oltre il termine sopraindicato, pena l'esclusione.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, il Direttore Generale rende noto l'elenco delle candidature presentate alla Commissione elettorale centrale di cui all'art. 4, per le verifiche di propria competenza. A seguito di tali verifiche l'elenco ufficiale delle

candidature ammesse alla procedura elettorale è notificato al Decano e agli stessi candidati. Di tale elenco è data comunicazione, altresì, a tutto il corpo elettorale.

4. Avvenuta la presentazione pubblica, le candidature e le linee programmatiche, con eventuali integrazioni presentate successivamente dai singoli candidati, sono rese consultabili sul sito *web* dell'Ateneo.

5. Il Decano vigila affinché ai candidati sia assicurata la disponibilità di spazi e luoghi idonei per svolgere la propria propaganda elettorale. Vigila, inoltre, affinché i competenti uffici dell'Ateneo provvedano alla costituzione di un *forum* virtuale con accesso *on-line* riservato al corpo elettorale, per favorire un democratico dibattito pre-elettorale.

6. Ogni forma di propaganda elettorale è vietata a partire dalle ventiquattro ore precedenti il giorno in cui inizia ogni sessione programmata di votazioni e fino alle ore ventiquattro del giorno conclusivo della votazione medesima. La Commissione Elettorale Centrale, in considerazione dell'inosservanza dei termini sopraindicati o della gravità degli eventuali comportamenti non conformi ai principi della carta costituzionale, ha la facoltà di escludere gli eventuali trasgressori dall'elettorato attivo e/o passivo.

ART. 4

(Commissione elettorale centrale)

1. La Commissione elettorale centrale (CEC) è nominata con decreto del Decano ed è composta da:

- a) due professori ordinari dell'Ateneo, che rinuncino all'elettorato passivo. Presiede la Commissione il professore più anziano in ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo, presiede il più anziano d'età;
- b) il responsabile dell'Ufficio Elezioni, che esercita la funzione di Segretario della Commissione.

2. La Commissione, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3, decide insindacabilmente su eventuali reclami presentati all'Ufficio Elezioni nell'ambito della procedura elettorale, verifica l'ammissibilità delle dichiarazioni di candidatura e procede al controllo delle operazioni di scrutinio, per l'accertamento dei risultati ufficiali dell'elezione.

3. Per ciascuna seduta dei lavori viene redatto un processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti.

4. Per lo svolgimento della funzione di componente della Commissione elettorale centrale può essere previsto un compenso economico forfettario.

ART. 5

(Elettorato passivo e attivo)

1. L'elettorato passivo per la carica di Rettore spetta ai professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le università italiane alla data dell'indizione dell'elezione di cui all'art. 1, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata di sei anni del mandato prima della data di collocamento a riposo, che presentino ufficialmente la propria candidatura e le linee programmatiche che intendono perseguire nel periodo del mandato nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal presente regolamento e che non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ex artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione dell'elezione;

- b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 e a figure equiparate per legge in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione dell'elezione, ai voti espressi dai quali è assegnato un peso pari al 30% della loro consistenza numerica, fino ad un massimo di voti pesati pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a);
 - c) a tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (tab) di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione dell'elezione, ai voti espressi dal quale è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a);
 - d) agli studenti facenti parte del Consiglio degli Studenti e dei Consigli dei Dipartimenti, ai voti espressi dai quali è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a).
3. L'elettorato attivo non spetta:
- a) al personale docente che alla data di indizione dell'elezione o dello svolgimento delle votazioni svolga interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) al personale docente e tab:
 - 1. che cessi dal servizio nel periodo intercorrente tra la data dell'indizione dell'elezione e la data dello svolgimento delle singole votazioni;
 - 2. che assuma servizio presso l'Ateneo in data successiva a quella dell'adozione del decreto di indizione dell'elezione di cui all'art. 1. In tal caso al professore ordinario non spetta neanche l'elettorato passivo;
 - 3. che alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni sia collocato in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione o in comando presso altra amministrazione.
4. È escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale docente e tab che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale. Le suddette condizioni di sospensione dal servizio determinano altresì l'esclusione dall'elettorato passivo per i professori ordinari.
5. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti nei cui confronti, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, siano applicate le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935 o che alla medesima data non siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
6. Gli elenchi degli aventi diritto di voto (predisposti dall'Area del Personale per quanto riguarda il personale docente e tab e dall'Ufficio Elezioni per quanto riguarda gli studenti) sono certificati alla data dell'indizione dell'elezione. Per l'ammissione degli elettori al voto, le Commissioni dei seggi elettorali si avvalgono degli elenchi ufficialmente trasmessi. Gli elenchi di cui sopra sono suddivisi in modo tale da evitare l'eventualità che un singolo elettore eserciti il diritto di voto presso seggi diversi.
7. Gli elenchi degli aventi diritto di voto sono resi pubblici dall'Ufficio Elezioni mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Ateneo.
8. Eventuali errori od omissioni in tali elenchi possono essere segnalati all'Ufficio Elezioni non oltre dieci giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi medesimi. Decorso tale termine gli elenchi sono modificabili solo per eventuali errori materiali rilevabili dall'ufficio competente o per il verificarsi delle condizioni che determinano la perdita dell'elettorato attivo, di cui ai commi 3, 4 e 5.

ART. 6

(Determinazione del peso per il computo dei voti espressi)

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 6 dello Statuto:

- ai professori e ai ricercatori di ruolo è assegnato un voto per intero *pro-capite*;
- ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 e a figure equiparate per legge, è assegnato un voto con peso pari al 30% della loro consistenza numerica, fino ad un massimo di voti pesati pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a) dell'art. 13 c.6 dello Statuto. Pertanto, ogni voto espresso dai ricercatori a tempo determinato sarà moltiplicato per un coefficiente peso (***cprtd***) così determinato:

a) $cprtd_a = 0,3$

- b) Nel caso in cui si registri che il numero dei ricercatori a tempo determinato (***n° Ric.td***) aventi diritto al voto moltiplicato per ***cpr_a*** risulti maggiore del numero dei professori e ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto (***n° Doc.***) moltiplicato per 0,15, il coefficiente peso risulta calcolato nel modo seguente.

$$cprtd_b = \frac{n^{\circ} Doc \times 0,15}{n^{\circ} Ric.td}$$

- a tutto il personale tab di ruolo è assegnato un voto con peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a) dell'art. 13 c.6 dello Statuto. Pertanto, ogni voto espresso dal personale tab sarà moltiplicato per un coefficiente peso (***cptab***) così determinato:

$$cptab = \frac{n^{\circ} Doc \times 0,15}{n^{\circ} Pers.tab}$$

dove ***n° Pers. tab*** indica il numero del personale degli aventi diritto al voto.

- agli studenti facenti parte del Consiglio degli Studenti di cui all'art. 18 dello Statuto e dei Consigli dei Dipartimenti, è assegnato un voto con peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a) dell'art. 13 c.6 dello Statuto. Pertanto, ogni voto espresso dagli studenti sarà moltiplicato per un coefficiente peso (***cpst***) così determinato:

$$cpst = \frac{n^{\circ} Doc \times 0,15}{n^{\circ} Stud.}$$

dove ***n° Stud.*** indica il numero degli studenti aventi diritto al voto.

2. Se dal computo dei voti pesati dovesse derivare un numero non intero di voti da attribuire ad un candidato, il numero sarà arrotondato all'intero superiore. Analogamente si procederà per il computo dei voti espressi come nulli o dispersi, ovvero del numero delle schede bianche.

ART. 7

(Commissione del seggio elettorale e Comitati di sede)

1. Con proprio atto il Decano procede alla nomina dei componenti della Commissione del seggio elettorale unico. Alla Commissione è attribuita la funzione di provvedere alle

operazioni di scrutinio. Con proprio atto il Decano procede inoltre alla nomina dei componenti dei Comitati di sede, uno per ciascuna sede di votazione, ai quali è attribuita la funzione di coordinare le operazioni di voto. La Commissione del seggio elettorale unico e ciascun Comitato di sede di votazione sono composti da due docenti dell'Ateneo, che rinuncino all'elettorato passivo se professori di prima fascia, e da un funzionario amministrativo che eserciti la funzione di Segretario.

2. Con gli atti di cui al comma 1 il Decano nomina i Presidenti della Commissione del seggio elettorale e dei Comitati di sede.

3. Per lo svolgimento della funzione di componente della Commissione del seggio elettorale e dei Comitati di sede può essere prevista l'assegnazione di un compenso economico forfettario.

4. Presso ciascuna sede di votazione, il coordinamento e la responsabilità del regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono affidati al Presidente del Comitato di sede. Il Comitato di sede funziona regolarmente con la presenza di almeno due componenti su tre.

5. Presso ciascuna sede di votazione vengono predisposte 4 urne, per la raccolta separata delle schede votate, rispettivamente, dagli elettori di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 comma 2.

ART. 8 (Votazioni)

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, tramite l'utilizzazione di schede elettorali in formato cartaceo oppure tramite l'utilizzazione di strumenti elettronici, nei giorni, negli orari e presso i seggi indicati nei provvedimenti adottati dal Decano. In caso di utilizzazione di schede cartacee, le medesime sono predisposte di colore diverso per distinguere le varie categorie di elettori di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 comma 2 e sono preventivamente vidimate presso l'Ufficio Elezioni dal Decano e/o dai membri della Commissione elettorale centrale da lui delegati.

2. Presso ciascun seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti al seggio medesimo.

3. L'elettore è identificato mediante un documento munito di fotografia o da un componente del Comitato di sede che ne abbia conoscenza personale. Riconosciuta l'identità personale, la Commissione si assicura che l'elettore sia iscritto nell'elenco degli aventi diritto. L'elettore, nel caso in cui il proprio nominativo non sia inserito nell'elenco, ne dà segnalazione all'Ufficio Elezioni, che formalmente, anche in via telematica, comunica al Comitato di sede le determinazioni assunte, di intesa con gli uffici competenti, in ordine alla segnalazione ricevuta, previa verifica degli elenchi pubblicati. L'elettore appone la propria firma all'interno di tale elenco prima di ricevere la scheda elettorale. Compiuta l'operazione di voto, il Comitato di sede si accerta che la scheda votata sia inserita da parte dell'elettore nell'urna pertinente.

4. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega o per comunicazione tramite posta elettronica o altro mezzo.

5. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

6. Il voto si esprime scrivendo sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, almeno il cognome del candidato; nel caso di omonimia, deve essere indicato anche il nome; nel caso di omonimia completa, deve essere indicata anche la data di nascita.

7. Nella prima votazione è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

8. In caso di mancata elezione alla prima votazione, si procede alla seconda votazione, nella quale risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

9. In caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede alla terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti; a parità di voti riportati, il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

10. Le votazioni previste dal calendario della procedura elettorale, secondo quanto stabilito dall'art. 41, comma 6 dello Statuto, sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto. Per la determinazione di tale *quorum*, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

11. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 10 non viene raggiunto non si procede in nessun caso alle operazioni di spoglio.

12. Se il *quorum* di validità previsto dal comma 10 non viene raggiunto alla prima votazione, si procede con la seconda votazione, secondo le modalità previste dal comma 8. Se il *quorum* di validità previsto dal comma 10 non viene raggiunto nella seconda votazione, a prescindere dal raggiungimento di tale *quorum* nella prima votazione, il Decano procede all'adozione di un nuovo provvedimento di indizione dell'elezione entro tre giorni dalla data di svolgimento della seconda votazione.

ART. 9

(Operazioni di scrutinio)

1. Alla chiusura delle votazioni, il Presidente di ciascun Comitato di sede procede al computo dei votanti sulla base delle firme apposte dagli elettori negli elenchi degli aventi diritto di voto e del numero delle schede votate che risulta dal verbale alla chiusura delle operazioni di voto.

2. Il Presidente di ciascun Comitato di sede provvede quindi a chiudere le urne, ad apporvi i sigilli e a completare la redazione del verbale delle operazioni eseguite, senza procedere allo spoglio delle schede votate. Le urne di ciascun seggio sono quindi trasportate presso il luogo in cui si svolgeranno le operazioni di scrutinio di cui all'art. 2 comma 5.

3. Pervenute le urne di tutte le sedi di votazione, il Presidente della Commissione del seggio elettorale, alla presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

4. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo le seguenti modalità:

a) si procede, distintamente per ciascuna urna e nel rispetto della suddivisione tra i vari tipi di schede, alla verifica dell'integrità dei sigilli, all'apertura delle urne, alla raccolta delle schede votate, al computo delle stesse, al controllo ed alla verifica della corrispondenza tra il numero delle schede votate ed il numero dei votanti;

b) si riuniscono tutte le schede votate provenienti dai vari seggi, nel rispetto della distinzione tra i vari tipi di scheda;

c) si procede allo spoglio dei voti, nel corso del quale sono annullate le schede che presentino segni o scritture tali da indurre a ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità, fermo restando il principio per cui la validità dei voti contenuti nella scheda elettorale è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;

d) il Presidente, sentito il parere degli altri componenti del seggio, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati per qualsiasi causa e ne fa menzione

nel verbale delle operazioni elettorali, al fine dell'ulteriore esame di competenza della Commissione Elettorale Centrale

e) si procede al calcolo generale dei votanti, delle schede votate, delle schede vidimate e delle schede vidimate e non utilizzate, nonché di quelle eventualmente annullate nel corso delle votazioni, tenuto conto anche delle risultanze dei processi verbali di ciascun seggio, e infine di quelle eventualmente annullate nel corso delle operazioni di spoglio.

5. In ogni caso, vige il principio del *favor voti* secondo cui il voto è da ritenersi valido tutte le volte in cui manifesta in maniera inequivocabile la volontà dell'elettore e, nel contempo, non manifesta in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore medesimo di rendere il suo voto riconoscibile.

6. terminate le operazioni di spoglio, il Presidente della Commissione del Seggio elettorale redige il verbale finale delle operazioni elettorali, da trasmettere, per il tramite dell'Ufficio Elezioni, alla Commissione elettorale centrale, unitamente al plico delle schede e dei verbali dei singoli seggi, al fine di procedere alla verifica dei risultati.

7. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 10

(Adempimenti della CEC successivi allo scrutinio)

1. Entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti redatti dai Comitati di sede e dalla Commissione del seggio elettorale, la Commissione Elettorale Centrale si riunisce per verificare il raggiungimento del *quorum* previsto per la validità dell'elezione e per decidere su qualunque contestazione o nota inserita nei verbali dai Comitati di sede e dalla Commissione del seggio elettorale, relative alle operazioni di scrutinio.

2. La Commissione Elettorale Centrale, per il tramite dell'Ufficio Elezioni, rende pubblici i risultati elettorali ufficiali e consegna gli atti ed il materiale elettorale all'Ufficio Elezioni per la relativa conservazione.

3. La Commissione Elettorale Centrale può essere richiamata in attività per l'esame degli eventuali ricorsi, proponibili presso l'Ufficio Elezioni nel termine di dieci giorni dalla data di proclamazione dei risultati elettorali ufficiali, che avviene con la comunicazione dell'Ufficio Elezioni di cui al comma 2.

ART. 11

(Nomina dell'eletto)

1. Al termine della procedura elettorale, decorso il termine di cui all'art. 10, comma 3, il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta è proclamato eletto dal Decano dell'Ateneo ed è nominato quale Rettore con decreto del Ministro competente.

2. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 12

(Conservazione degli atti)

1. A conclusione delle operazioni di verifica svolte dalla Commissione elettorale centrale, gli atti vengono presi in consegna dall'Ufficio Elezioni per la relativa conservazione. Le schede elettorali votate sono conservate limitatamente all'intervallo di tempo utile per la proposizione di eventuali ricorsi. Decorso tale termine e in assenza di ricorsi, l'Ufficio Elezioni può procedere allo scarto d'archivio delle schede votate. I verbali delle riunioni della Commissione elettorale centrale, i verbali delle operazioni svolte presso i seggi

elettorali e gli altri atti relativi alla procedura elettorale sono conservati per cinque anni. I decreti adottati dal Decano nell'ambito della procedura elettorale sono conservati con le stesse modalità dei provvedimenti amministrativi adottati in forma di decreto dagli organi monocratici centrali.

TITOLO II
Elezione del Direttore di Dipartimento

ART. 13
(Indizione dell'elezione)

1. L'elezione del Direttore di Dipartimento è indetta dal Decano del Dipartimento con provvedimento predisposto a cura dell'Area Affari Generali-Ufficio Elezioni a partire dal sesto mese precedente la scadenza del mandato del Direttore in carica, a norma dell'art. 41 comma 7 del vigente Statuto di Ateneo. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il Decano indice l'elezione entro quindici giorni dalla cessazione.
2. La qualifica di Decano del Dipartimento spetta al professore appartenente al Dipartimento in possesso della maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari. Al Decano compete la funzione di coordinamento della procedura elettorale, ai sensi delle norme del presente regolamento.
3. Nel caso di possesso, da parte di due o più professori ordinari del Dipartimento, del medesimo requisito di anzianità di ruolo previsto per l'esercizio della funzione di Decano nell'ambito della procedura elettorale, la funzione è esercitata dal professore più anziano d'età.
4. Nel caso di assenza, impedimento o rinuncia del Decano, da questi formalmente comunicati, ovvero qualora il provvedimento tempestivamente predisposto ed inviato dall'Ufficio Elezioni al Decano non venga da questi sottoscritto entro trenta giorni dalla trasmissione, con provvedimento assunto dal Direttore Generale, di concerto con i dirigenti competenti in materia di personale e di affari generali, gli atti predisposti dall'Ufficio Elezioni, relativi all'indizione dell'elezione del Direttore del Dipartimento, vengono trasmessi con motivazione al professore ordinario appartenente al Dipartimento che segue il Decano nell'ordine dell'anzianità di ruolo e che subentra al Decano nell'esercizio della funzione di coordinamento della procedura elettorale.
5. A garanzia della terzietà della funzione esercitata nell'ambito della procedura elettorale, con la sottoscrizione del provvedimento di indizione di cui al comma 1 il Decano o il professore a lui subentrato nell'esercizio della funzione perdono l'eventuale diritto di elettorato passivo.
6. Nel caso di interruzione anticipata del mandato del Direttore di Dipartimento, l'indizione dell'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla data di cessazione, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 14
(Calendario e seggio elettorale)

1. L'indizione dell'elezione e la convocazione del corpo elettorale di cui all'art. 13 avvengono non oltre trenta giorni prima della data stabilita per la prima votazione.
2. Con l'atto di indizione dell'elezione di cui all'art. 13 il Decano indica le date previste per lo svolgimento di tutte le votazioni di cui all'art. 17, stabilendo il calendario elettorale. Con lo stesso atto il Decano stabilisce e comunica la modalità di presentazione delle candidature.
3. Le votazioni successive alla prima devono essere fissate a non meno di tre e a non più di sette giorni dalla votazione immediatamente precedente.
4. Il calendario dell'intera procedura elettorale prevede il completamento della stessa almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica.

5. Con l'atto di indizione o con atto separato è altresì stabilita dal Decano la costituzione del seggio elettorale, con l'indicazione dell'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto.

6. La pubblicità degli atti adottati dal Decano, relativi alla procedura elettorale, è garantita tramite:

- affissione all'albo ufficiale del Dipartimento;
- pubblicazione sul sito *internet* del Dipartimento;
- comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale.

ART. 15

(Elettorato passivo e attivo)

1. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento spetta ai professori di ruolo appartenenti al Dipartimento che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata triennale del mandato prima della data di collocamento a riposo, che non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ex artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e che non svolgano interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di Dipartimento.

3. L'elettorato attivo non spetta:

a) al personale docente che svolga interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

b) al personale docente e tab:

- che cessi dal servizio nel periodo intercorrente tra la data dell'indizione dell'elezione e la data dello svolgimento delle singole votazioni;
- che assuma servizio presso l'Ateneo in data successiva a quella dell'adozione del decreto di indizione dell'elezione di cui all'art. 1. In tal caso non spetta neanche l'elettorato passivo;
- che alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle singole votazioni sia collocato in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione o in comando presso altra amministrazione.

4. È escluso dall'elettorato attivo il personale docente e tab che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale. Le suddette condizioni di sospensione dal servizio determinano altresì l'esclusione dall'elettorato passivo per i professori.

5. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti nei cui confronti, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, siano applicate le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935 o che alla medesima data non siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

6. L'elenco degli aventi diritto di voto, predisposto dagli uffici del Dipartimento, eventualmente di intesa con i competenti uffici dell'amministrazione centrale, e pubblicato nel sito *internet* del Dipartimento, è certificato alla data dell'indizione dell'elezione. Per l'ammissione degli elettori al voto, la Commissione del seggio elettorale si avvale di tale elenco.

7. Eventuali errori od omissioni nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalati all'Ufficio Elezioni non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo elenco. Decorso tale termine gli elenchi sono immutabili, se non per se non per necessità rilevata d'ufficio.

ART. 16 **(Commissione del seggio elettorale)**

1. La Commissione del seggio elettorale, costituito per lo svolgimento delle operazioni di voto, è nominata dal Decano del Dipartimento ed è composta da:

- due docenti del Dipartimento, che rinuncino all'elettorato passivo se professori di ruolo. La presidenza della Commissione è attribuita dal Decano ad uno dei due docenti;
- un funzionario amministrativo, di norma in servizio presso il Dipartimento, che eserciti la funzione di Segretario.

2. Il coordinamento e la responsabilità del regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono affidati al Presidente. Il seggio elettorale funziona regolarmente con la presenza di almeno due componenti su tre.

ART. 17 **(Votazioni)**

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, tramite l'utilizzazione di schede elettorali in formato cartaceo preventivamente vidimate dal Decano presso l'Ufficio Elezioni o tramite l'utilizzazione di strumenti elettronici, nei giorni, negli orari e presso il seggio indicati nei provvedimenti adottati dal Decano.

2. Presso il seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti nell'elenco degli aventi diritto di voto.

3. L'elettore è identificato mediante un documento munito di fotografia o da un componente della Commissione di seggio che ne abbia conoscenza personale. Riconosciuta l'identità personale, la Commissione si assicura che l'elettore sia iscritto nell'elenco degli aventi diritto. L'elettore, nel caso in cui il proprio nominativo non sia inserito nell'elenco, ne dà segnalazione all'Ufficio Elezioni, che formalmente, anche in via telematica, comunica alla Commissione di seggio le determinazioni assunte, di intesa con gli uffici competenti, in ordine alla segnalazione ricevuta, previa verifica degli elenchi pubblicati. L'elettore appone la propria firma all'interno di tale elenco prima di ricevere la scheda elettorale. Compiuta l'operazione di voto, la Commissione si accerta che la scheda votata sia inserita da parte dell'elettore nell'urna pertinente.

4. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega o per comunicazione tramite posta elettronica o altro mezzo.

5. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

6. Il voto si esprime scrivendo sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, almeno il cognome della persona prescelta; nel caso di omonimia, deve essere indicato anche il nome; nel caso di omonimia completa, deve essere indicata anche la data di nascita.

7. Nella prima votazione è eletto il colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

8. In caso di mancata elezione alla prima votazione, si procede alla seconda votazione, nella quale risulta eletto il colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

9. In caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede alla terza votazione di ballottaggio tra le due persone che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella

seconda votazione. Risulta eletto il colui che ottiene il maggior numero di voti; a parità di voti riportati, il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

10. Le votazioni previste dal calendario della procedura elettorale, secondo quanto stabilito dall'art. 41, comma 6 dello Statuto, sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.

11. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 10 non viene raggiunto non si procede in nessun caso alle operazioni di spoglio.

12. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 10 non viene raggiunto alla prima votazione, si procede con la seconda votazione, secondo le modalità previste dal comma

8. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 10 non viene raggiunto nella seconda votazione, a prescindere dal raggiungimento di tale *quorum* nella prima votazione, il Decano procede all'adozione di un nuovo provvedimento di indizione dell'elezione entro tre giorni dalla data di svolgimento della seconda votazione.

ART. 18

(Operazioni di scrutinio)

1. Alla chiusura delle votazioni, il Presidente della Commissione del seggio elettorale procede al computo dei votanti sulla base delle firme apposte dagli elettori nell'elenco degli aventi diritto di voto. Quindi apre l'urna e dà inizio al computo delle schede votate, delle schede vidimate e non utilizzate, di quelle annullate nel corso delle votazioni e di quelle non utilizzate e non vidimate.

2. Si procede quindi allo spoglio delle schede votate, per il cui svolgimento vige il principio del *favor voti*, secondo cui il voto è da ritenersi valido tutte le volte in cui manifesta in maniera inequivocabile la volontà dell'elettore e, nel contempo, non manifesta in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore medesimo di rendere il suo voto riconoscibile.

3. Terminate le operazioni di spoglio, il Presidente della Commissione di seggio redige il verbale delle operazioni elettorali da trasmettere all'Ufficio Elezioni, unitamente al plico delle schede.

4. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 19

(Nomina dell'eletto)

1. Il professore che abbia ottenuto la maggioranza prescritta e abbia formalmente dichiarato di accettare il conferimento della carica è nominato Direttore di Dipartimento con decreto del Rettore.

2. Nel caso il professore eletto si trovi in regime di tempo definito e dichiari di accettare il conferimento della carica, è collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, a decorrere dall'inizio mandato.

Art. 20

(Conservazione degli atti)

1. A conclusione delle operazioni elettorali e della verifica finale degli atti da parte dell'Ufficio Elezioni, gli stessi vengono presi in consegna dall'Ufficio medesimo per la relativa conservazione. Le schede elettorali votate sono conservate limitatamente all'intervallo di tempo utile per la proposizione di eventuali ricorsi. Decorso tale termine e in assenza di ricorsi, l'Ufficio Elezioni può procedere allo scarto d'archivio delle schede votate. I verbali delle operazioni svolte presso il seggio elettorale e gli altri atti relativi alla procedura elettorale sono conservati per cinque anni. I decreti adottati dal Decano

nell'ambito della procedura elettorale sono conservati con le stesse modalità dei provvedimenti amministrativi adottati in forma di decreto dagli organi monocratici centrali.

TITOLO III
Elezione del Presidente di Scuola

ART. 21
(Indizione dell'elezione)

1. L'elezione del Presidente di Scuola è indetta dal Decano dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola con provvedimento predisposto a cura dell'Area Affari Generali-Ufficio Elezioni a partire dal sesto mese precedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, a norma dell'art. 41 comma 7 del vigente Statuto di Ateneo. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il Decano indice l'elezione entro quindici giorni dalla cessazione.
2. La qualifica di Decano della Scuola spetta al professore appartenente ad uno dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola in possesso della maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari rispetto all'anzianità nel ruolo dei professori ordinari appartenenti a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Scuola. Al Decano compete la funzione di coordinamento della procedura elettorale, ai sensi del presente regolamento.
3. Nel caso di possesso, da parte di due o più professori ordinari appartenenti ai Dipartimenti di cui al comma 2, del medesimo requisito di anzianità di ruolo previsto per l'esercizio della funzione di Decano nell'ambito della procedura elettorale, la funzione è esercitata dal professore più anziano d'età.
4. Nel caso di assenza, impedimento o rinuncia del Decano, da questi formalmente comunicati, ovvero qualora il provvedimento tempestivamente predisposto ed inviato dall'Ufficio Elezioni al Decano non venga da questi sottoscritto entro trenta giorni dalla trasmissione, con provvedimento assunto dal Direttore Generale, di concerto con i dirigenti competenti in materia di personale e di affari generali, gli atti predisposti dall'Ufficio Elezioni, relativi all'indizione dell'elezione del Rettore, vengono trasmessi con motivazione al professore ordinario appartenente ai Dipartimenti di cui al comma 2 che segue il Decano nell'ordine dell'anzianità di ruolo e che subentra al Decano nell'esercizio della funzione di coordinamento della procedura elettorale.
5. A garanzia della terzietà della funzione esercitata nell'ambito della procedura elettorale, con la sottoscrizione del provvedimento di indizione di cui al comma 1 il Decano o il professore a lui subentrato nell'esercizio della funzione perdono l'eventuale diritto di elettorato passivo.
6. Nel caso di interruzione anticipata del mandato del Presidente di Scuola, l'indizione dell'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla data di cessazione, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 22
(Calendario e seggio elettorale)

1. L'indizione dell'elezione e la convocazione del corpo elettorale di cui all'art. 21 avvengono non oltre trenta giorni prima della data stabilita per la prima votazione.
2. Con l'atto di indizione dell'elezione di cui all'art. 21 il Decano indica le date previste per lo svolgimento di tutte le votazioni di cui all'art. 25, stabilendo il calendario elettorale. Con lo stesso atto il Decano stabilisce e comunica la modalità di presentazione delle candidature.
3. Le votazioni successive alla prima devono essere fissate a non meno di tre e a non più di sette giorni dalla votazione immediatamente precedente.

4. Il calendario dell'intera procedura elettorale prevede il completamento della stessa almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.
5. Con l'atto di indizione o con atto separato è altresì stabilita dal Decano la costituzione del seggio elettorale, con l'indicazione dell'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto.
6. La pubblicità degli atti adottati dal Decano, relativi alla procedura elettorale, è garantita tramite:
 - affissione all'albo ufficiale della Scuola e dei rispettivi Dipartimenti;
 - pubblicazione sul sito *web* della Scuola dei rispettivi Dipartimenti;
 - comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale.

ART. 23 (Elettorato passivo e attivo)

1. L'elettorato passivo per la carica di Presidente di Scuola spetta ai professori di ruolo appartenenti ai Dipartimenti raggruppati nella Scuola che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata triennale del mandato prima della data di collocamento a riposo, che non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ex artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e che non svolgano interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola.
3. L'elettorato attivo non spetta:
 - a) al personale docente che svolga interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) al personale docente e tab:
 - che cessi dal servizio nel periodo intercorrente tra la data dell'indizione dell'elezione e la data dello svolgimento delle singole votazioni;
 - che assuma servizio presso l'Ateneo in data successiva a quella dell'adozione del decreto di indizione dell'elezione di cui all'art. 1. In tal caso non spetta neanche l'elettorato passivo;
 - che alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle singole votazioni sia collocato in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione o in comando presso altra amministrazione.
4. È escluso dall'elettorato attivo il personale docente e tab che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale. Le suddette condizioni di sospensione dal servizio determinano altresì l'esclusione dall'elettorato passivo per i professori.
5. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti nei cui confronti, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, siano applicate le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935 o che alla medesima data non siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
6. L'elenco degli aventi diritto di voto, predisposto dagli uffici della Scuola eventualmente di intesa con i competenti uffici dei Dipartimenti in essa raggruppati e dell'amministrazione centrale, e pubblicato nel sito *internet* della Scuola, è certificato alla

data dell'indizione dell'elezione. Per l'ammissione degli elettori al voto, la Commissione del seggio elettorale si avvale di tale elenco.

7. Eventuali errori od omissioni nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalati all'Ufficio Elezioni non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo elenco. Decorso tale termine gli elenchi sono immutabili, se non per necessità rilevata d'ufficio.

ART. 24

(Commissione del seggio elettorale)

1. La Commissione del seggio elettorale, costituito per lo svolgimento delle operazioni di voto, è nominata dal Decano della Scuola ed è composta da:

- due docenti dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola, che rinuncino all'elettorato passivo se professori di ruolo. La presidenza della Commissione è attribuita dal Decano ad uno dei due docenti;
- un funzionario amministrativo, di norma in servizio presso la Scuola, che esercita la funzione di Segretario.

2. Il coordinamento e la responsabilità del regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono affidati al Presidente. Il seggio elettorale funziona regolarmente con la presenza di almeno due componenti su tre.

ART. 25

(Votazioni)

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, tramite l'utilizzazione di schede elettorali in formato cartaceo preventivamente vidimate dal Decano presso l'Ufficio Elezioni o tramite l'utilizzazione di strumenti elettronici, nei giorni, negli orari e presso il seggio indicati nei provvedimenti adottati dal Decano.

2. Presso il seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti nell'elenco degli aventi diritto di voto.

3. L'elettore è identificato mediante un documento munito di fotografia o da un componente della Commissione di seggio che ne abbia conoscenza personale. Riconosciuta l'identità personale, la Commissione si assicura che l'elettore sia iscritto nell'elenco degli aventi diritto. L'elettore, nel caso in cui il proprio nominativo non sia inserito nell'elenco, ne dà segnalazione all'Ufficio Elezioni, che formalmente, anche in via telematica, comunica alla Commissione di seggio le determinazioni assunte, di intesa con gli uffici competenti, in ordine alla segnalazione ricevuta previa verifica degli elenchi pubblicati. L'elettore appone la propria firma all'interno di tale elenco prima di ricevere la scheda elettorale. Compiuta l'operazione di voto, la Commissione si accerta che la scheda votata sia inserita da parte dell'elettore nell'urna pertinente.

4. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega o per comunicazione tramite posta elettronica o altro mezzo.

5. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

6. Il voto si esprime scrivendo sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, almeno il cognome della persona prescelta; nel caso di omonimia, deve essere indicato anche il nome; nel caso di omonimia completa, deve essere indicata anche la data di nascita.

7. Nella prima votazione è eletto colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

8. In caso di mancata elezione alla prima votazione, si procede alla seconda votazione, nella quale risulta eletto colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

9. In caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede alla terza votazione di ballottaggio tra le due persone che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti; a parità di voti riportati, il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

10. Le votazioni previste dal calendario della procedura elettorale, secondo quanto stabilito dall'art. 41, comma 6 dello Statuto, sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.

11. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 10 non viene raggiunto non si procede in nessun caso alle operazioni di spoglio.

12. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 10 non viene raggiunto alla prima votazione, si procede con la seconda votazione, secondo le modalità previste dal comma 8. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 10 non viene raggiunto nella seconda votazione, a prescindere dal raggiungimento di tale *quorum* nella prima votazione, il Decano procede all'adozione di un nuovo provvedimento di indizione dell'elezione entro tre giorni dalla data di svolgimento della seconda votazione.

ART. 26

(Operazioni di scrutinio)

1. Alla chiusura delle votazioni, il Presidente della Commissione del seggio elettorale procede al computo dei votanti sulla base delle firme apposte dagli elettori nell'elenco degli aventi diritto di voto. Quindi apre l'urna e dà inizio al computo delle schede votate, delle schede vidimate e non utilizzate, di quelle annullate nel corso delle votazioni e di quelle non utilizzate e non vidimate.

2. Si procede quindi allo spoglio delle schede votate, per il cui svolgimento vige il principio del *favor voti*, secondo cui il voto è da ritenersi valido tutte le volte in cui manifesta in maniera inequivocabile la volontà dell'elettore e, nel contempo, non manifesta in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore medesimo di rendere il suo voto riconoscibile.

3. terminate le operazioni di spoglio, il Presidente della Commissione di seggio redige il verbale delle operazioni elettorali da trasmettere all'Ufficio Elezioni, unitamente al plico delle schede.

4. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 27

(Nomina dell'eletto)

1. Il professore che abbia ottenuto la maggioranza prescritta e abbia formalmente dichiarato di accettare il conferimento della carica è nominato Presidente di Scuola con decreto del Rettore.

2. Nel caso il professore eletto si trovi in regime di tempo definito e dichiararsi di accettare il conferimento della carica, è collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, a decorrere dall'inizio mandato.

Art. 28

(Conservazione degli atti)

1. A conclusione delle operazioni elettorali e della verifica finale degli atti da parte dell'Ufficio Elezioni, gli stessi vengono presi in consegna dall'Ufficio medesimo per la relativa conservazione. Le schede elettorali votate sono conservate limitatamente all'intervallo di tempo utile per la proposizione di eventuali ricorsi. Decorso tale termine e in assenza di ricorsi, l'Ufficio Elezioni può procedere allo scarto d'archivio delle schede

votate. I verbali delle riunioni della Commissione elettorale centrale, i verbali delle operazioni svolte presso il seggio elettorale e gli altri atti relativi alla procedura elettorale sono conservati per cinque anni. I decreti adottati dal Decano nell'ambito della procedura elettorale sono conservati con le stesse modalità dei provvedimenti amministrativi adottati in forma di decreto dagli organi monocratici centrali.

TITOLO IV
**Elezione dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario nel Senato Accademico**

ART. 29
(Indizione delle elezioni)

1. L'elezione per il rinnovo delle rappresentanze del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (tab) nel Senato Accademico è indetta dal Rettore e sono disciplinate dal presente regolamento.
2. L'elezione per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nel Senato Accademico è indetta dal Rettore ed è disciplinata dal *Regolamento generale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo*.
3. Il Rettore, ai sensi dell'art. 41 comma 9 del vigente Statuto, indice le elezioni per la nomina dei componenti del Senato Accademico, con proprio decreto, almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato in corso.
4. Il decreto di indizione delle elezioni, con cui si provvede alla contestuale convocazione del corpo elettorale per le date previste per lo svolgimento delle votazioni, è adottato almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.
5. Con il decreto di cui al comma 4 o con separato provvedimento sono indicati l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto e le modalità di votazione.
6. La pubblicità dei provvedimenti relativi all'indizione e alle modalità di svolgimento delle elezioni è assicurata tramite:
 - affissione all'albo ufficiale dell'Ufficio Elezioni dell'Ateneo;
 - pubblicazione sul sito *internet* dell'Ateneo;
 - comunicazione con posta elettronica al corpo elettorale.

ART. 30
(Componenti elettive)

1. Le componenti da eleggere nel Senato Accademico attraverso la procedura disciplinata dal presente Regolamento sono:
 - a) una rappresentanza di docenti per ogni area scientifico-disciplinare dell'Università;
 - b) una rappresentanza del personale tab.

ART 31
(Mandato elettivo)

1. I mandati delle rappresentanze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a) e b) hanno la durata di tre anni.
2. La carica di componente elettivo del Senato Accademico non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.
3. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno o più componenti del Senato Accademico si svolgono elezioni suppletive, con le modalità previste dal presente regolamento. Le elezioni suppletive sono indette dal Rettore entro sessanta giorni dalla data di interruzione anticipata del mandato.
4. La cessazione dalla carica di Direttore di Dipartimento, anche per termine del mandato, fa venir meno anche la carica di senatore accademico. Il Direttore di Dipartimento che subentra viene nominato, con provvedimento del Rettore, quale componente del Senato Accademico in sostituzione del Direttore cessato.

5. Il mandato del componente del Senato Accademico subentrato, ai sensi dei commi 3 e 4, ad un componente cessato anticipatamente dalla carica di senatore accademico dura fino al termine del mandato interrotto.

5 *bis*. Le modifiche apportate ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicheranno a decorrere dal mandato 2016-2019.

6. I docenti eletti nel Senato Accademico sono in regime di tempo pieno e, a pena di decadenza, lo mantengono per tutta la durata del mandato. Nel caso il professore eletto si trovi in regime di tempo definito e abbia dichiarato formalmente di accettare la carica, è collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno a decorrere dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello dell'entrata in carica. Se la decorrenza del mandato coincide con l'inizio dell'anno accademico, il collocamento d'ufficio nel regime di tempo pieno avviene dall'inizio del mandato stesso.

7. Nell'elezione dei componenti del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 41 comma 5 del vigente Statuto, sono attuate buone pratiche per l'efficace riequilibrio delle rappresentanze di genere, come previsto dagli artt. 35 comma 11 e 36 comma 5.

ART. 32 (Incompatibilità)

1. I componenti del Senato Accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore e per i Direttori di Dipartimento, qualora risultino essere eletti a farne parte. Per questi ultimi l'incompatibilità non si applica, altresì, per la carica di componenti del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

2. Si applicano le norme relative a divieti ed incompatibilità, previste dall'art. 42 dello Statuto.

3. In ogni caso chi, ricoprendo una carica incompatibile con quella di senatore accademico, viene eletto quale componente del Senato Accademico, decade dalla carica precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica.

ART. 33 (Presentazione delle candidature)

1. A partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale di indizione delle elezioni di cui all'art. 29 ed entro le ore 13.00 del ventesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, possono essere presentate le candidature all'Ufficio Elezioni, ferma restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto.

2. La dichiarazione di candidatura deve essere presentata personalmente dal candidato presso l'Ufficio Elezioni, con firma autenticata. Nella dichiarazione il candidato deve indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il ruolo di inquadramento e l'area scientifico-disciplinare di appartenenza ovvero la categoria di inquadramento e l'area funzionale di appartenenza.

3. Ai fini dell'individuazione della data e ora di presentazione della dichiarazione di candidatura, fa fede l'ora che l'Ufficio Elezioni appone sulla dichiarazione in presenza del candidato che la presenta.

4. La Commissione Elettorale Centrale procede alla verifica delle dichiarazioni presentate ai sensi dei precedenti commi ed esclude le eventuali candidature per le quali non siano stati osservati condizioni, modalità e termini previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e dal decreto rettorale di indizione dell'elezione.

5. L'Ufficio Elezioni provvede a rendere pubblici gli elenchi delle candidature approvate dalla Commissione Elettorale Centrale, dando altresì indicazione delle modalità di consultazione degli elenchi degli eleggibili. Avverso errori od omissioni in tali elenchi è

consentito presentare reclamo alla Commissione Elettorale Centrale entro quarantotto ore dalla data di pubblicazione degli elenchi stessi. La Commissione Elettorale Centrale decide insindacabilmente in merito ai reclami nelle successive quarantotto ore.

6. L'Amministrazione dell'Ateneo assicura luoghi e spazi sufficienti per svolgere idonea propaganda elettorale. Ogni forma di propaganda elettorale è vietata a partire dalle ventiquattro ore precedenti il giorno in cui iniziano le votazioni. La Commissione Elettorale Centrale, in considerazione dell'inosservanza dei termini sopraindicati o della gravità degli eventuali comportamenti non conformi ai principi della carta costituzionale, ha la facoltà di escludere gli eventuali trasgressori dall'elettorato attivo e/o passivo.

ART. 34

(Commissione Elettorale Centrale)

1. La Commissione elettorale centrale (CEC) è nominata con decreto del Rettore ed è composta da:
 - a) due professori dell'Ateneo, di cui uno designato dal Rettore quale Presidente, che rinuncino all'elettorato passivo;
 - b) un funzionario amministrativo, che eserciti la funzione di Segretario della Commissione.
2. La Commissione decide insindacabilmente su eventuali reclami e procede al controllo della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Per ciascuna seduta della CEC viene redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti.
4. Per lo svolgimento della funzione di componente della CEC può essere prevista un compenso economico forfettario.

ART. 35

(Elezione delle rappresentanze del personale docente)

1. Il numero delle aree scientifico-disciplinari dell'Università è fissato in otto, ai sensi dell'art. 14 comma 9 del vigente Statuto.
2. La rappresentanza di cui all'art. 30, comma 1, lettera a) è costituita da ventidue docenti dell'Università. Tale rappresentanza è complessivamente articolata nel modo seguente:
 - a) diciotto professori di ruolo, attribuiti a ciascuna area scientifico-disciplinare in relazione alla consistenza numerica dei docenti appartenenti ai Dipartimenti afferenti a ciascuna area, secondo il metodo di ripartizione riportato nella tabella B allegata allo Statuto;
 - b) quattro ricercatori dell'Università, tutti appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse.Nella rappresentanza di ciascuna area scientifico-disciplinare deve essere compreso un solo Direttore di Dipartimento per ogni area. Le aree rappresentate da un numero di docenti pari a quattro hanno diritto ad una rappresentanza di due soli Direttori di Dipartimento.
3. L'attribuzione dei diciotto professori di ruolo a ciascuna area scientifico-disciplinare è effettuata in relazione alla consistenza numerica dei docenti appartenenti ai Dipartimenti afferenti a ciascuna area, secondo il metodo di ripartizione riportato nella tabella B allegata allo Statuto. Nel caso in cui tale rappresentanza dei docenti, determinata con il metodo riportato nella tabella B allegata allo Statuto, dovesse risultare inferiore o superiore al numero di diciotto, la tabella B viene adeguatamente riformulata con delibera del Senato Accademico, assunta a maggioranza assoluta dei componenti. La verifica preliminare all'adozione di tale eventuale delibera è effettuata dagli uffici delle

Aree del Personale e degli Affari generali contestualmente all'avvio della procedura elettorale.

4. Per l'elezione dei professori di ruolo rappresentanti per ciascuna area scientifico-disciplinare, di cui alla lettera a) del comma 2, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo appartenenti ai Dipartimenti afferenti all'area stessa, in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione dell'elezione. Ciascun professore, in alternativa, può esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo per un'area scientifico-disciplinare diversa da quella cui afferisce il Dipartimento di appartenenza, purché nell'area nella quale richieda di esercitare tale diritto sia compreso il settore scientifico-disciplinare di proprio inquadramento. A tale scopo il professore interessato è tenuto ad inviare all'Ufficio Elezioni una propria dichiarazione di opzione in forma scritta, secondo le modalità e i termini stabiliti dal decreto rettorale di indizione delle elezioni. Tale dichiarazione è prodotta ai soli fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo.

5. Sulla base di quanto previsto dai commi precedenti, i professori di ruolo dell'Ateneo, per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, sono raggruppati in otto collegi elettorali, uno per ciascuna area scientifico-disciplinare.

6. Per l'elezione della rappresentanza dei ricercatori, l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, costituiti in collegio elettorale unico. L'area scientifico-disciplinare di riferimento di ogni ricercatore è determinata dal Dipartimento cui appartiene il ricercatore stesso.

7. Per entrambe le rappresentanze di cui alle lettere a) e b) del comma 2, l'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, che non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ex artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e che non svolgano interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

8. L'elettorato attivo non spetta al personale docente:

- a) che svolga interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) che cessi dal servizio nel periodo intercorrente tra la data dell'indizione dell'elezione e la data dello svolgimento delle singole votazioni;
- c) che assuma servizio presso l'Ateneo in data successiva a quella dell'adozione del decreto di indizione dell'elezione di cui all'art. 29. In tal caso non spetta al docente neanche l'elettorato passivo;
- d) che alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle singole votazioni sia collocato in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione;
- e) che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale. Le suddette condizioni di sospensione dal servizio determinano altresì l'esclusione dall'elettorato passivo.

9. Gli elettori di cui al comma 5 possono esprimere al massimo due preferenze: una per l'elezione di un rappresentante dei Direttori di Dipartimento e l'altra per l'elezione di un rappresentante dei professori. Le modalità di espressione dei voti di preferenza possono essere precisate nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.

10. Gli elettori di cui al comma 6 possono esprimere al massimo due preferenze.

11. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il docente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza di tale docente, risulta eletto il docente in possesso della maggiore anzianità nel ruolo. A parità di anzianità nel ruolo, è eletto il docente più giovane di età.

12. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto. Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto la votazione può essere ripetuta una sola volta. Ai sensi dell'art. 41, comma 6 dello Statuto, la mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione del Senato Accademico.

13. Gli elenchi degli aventi diritto di voto, predisposti dall'Area del Personale, sono certificati alla data dell'indizione delle elezioni. Per l'ammissione degli elettori al voto, le Commissioni di seggio elettorale si avvalgono degli elenchi ufficialmente trasmessi. Tali elenchi sono predisposti in modo da evitare l'eventualità che un singolo elettore eserciti il proprio diritto di voto presso seggi diversi.

14. Gli elenchi degli aventi diritto di voto sono resi pubblici dall'Ufficio Elezioni mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Ateneo.

15. Eventuali errori od omissioni negli elenchi di cui al comma precedente sono segnalati all'Ufficio Elezioni non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo elenco. Decorso tale termine gli elenchi sono imm modificabili, se non per necessità rilevata d'ufficio.

16. Il Rettore vigila affinché sia assicurata agli interessati la disponibilità di spazi e luoghi idonei per svolgere la propria propaganda elettorale. Vigila, inoltre, affinché i competenti uffici dell'Ateneo provvedano alla costituzione di *forum* virtuali con accesso riservato al corpo elettorale, per favorire un democratico dibattito pre-elettorale.

17. Ogni forma di propaganda elettorale cessa ventiquattro ore prima del giorno in cui iniziano le votazioni. La Commissione elettorale centrale, in considerazione della gravità delle eventuali trasgressioni al termine sopraindicato o degli eventuali comportamenti non conformi ai principi costituzionali, ha la facoltà di escludere gli eventuali trasgressori dall'elettorato attivo e/o passivo.

ART. 36

(Elezione dei rappresentanti del personale tab)

1. La rappresentanza del personale tab di cui alla lettera b) dell'art. 30 è costituita da tre componenti eletti dal personale stesso, uno per ciascuna area funzionale (tecnica, amministrativa, bibliotecaria). Per ogni area funzionale è costituito un collegio elettorale unico in cui concorrono tutti gli appartenenti al personale dell'area stessa.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione dell'elezione.

3. L'elettorato attivo non spetta al personale tab:

- a) che cessi dal servizio nel periodo intercorrente tra la data dell'indizione dell'elezione e la data dello svolgimento delle singole votazioni;
- b) che assuma servizio presso l'Ateneo in data successiva a quella dell'adozione del decreto di indizione dell'elezione di cui all'art. 29. In tal caso non spetta al dipendente neanche l'elettorato passivo;
- c) che alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle singole votazioni sia collocato in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione o in comando presso altra amministrazione. In tal caso non spetta al dipendente neanche l'elettorato passivo;

- d) che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale. Le suddette condizioni di sospensione dal servizio determinano altresì l'esclusione dall'elettorato passivo.
4. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
 5. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletta la persona appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza di tale persona, risulta eletta quella con maggiore anzianità di servizio presso l'Ateneo; a parità di anzianità di servizio, è eletto il più giovane di età.
 6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto. Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto la votazione può essere ripetuta una sola volta. Ai sensi dell'art. 41, comma 6 dello Statuto, la mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione del Senato Accademico.
 7. Gli elenchi degli aventi diritto di voto, predisposti dall'Area del Personale, sono certificati alla data dell'indizione delle elezioni. Per l'ammissione degli elettori al voto, le Commissioni di seggio elettorale si avvalgono degli elenchi ufficialmente trasmessi. Tali elenchi sono predisposti in modo da evitare l'eventualità che un singolo elettore eserciti il proprio diritto di voto presso seggi diversi.
 8. Gli elenchi degli aventi diritto di voto sono resi pubblici dall'Ufficio Elezioni mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Ateneo.
 9. Eventuali errori od omissioni negli elenchi di cui al comma precedente sono segnalati all'Ufficio Elezioni non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo elenco. Decorso tale termine gli elenchi sono imm modificabili, se non per necessità rilevata d'ufficio.
 10. Il Rettore vigila affinché sia assicurata agli interessati la disponibilità di spazi e luoghi idonei per svolgere la propria propaganda elettorale. Vigila, inoltre, affinché i competenti uffici dell'Ateneo provvedano alla costituzione di *forum* virtuali con accesso riservato al corpo elettorale, per favorire un democratico dibattito pre-elettorale.
 11. Ogni forma di propaganda elettorale cessa ventiquattro ore prima del giorno in cui iniziano le votazioni. La Commissione elettorale centrale, in considerazione della gravità delle eventuali trasgressioni al termine sopraindicato o degli eventuali comportamenti non conformi ai principi costituzionali, ha la facoltà di escludere gli eventuali trasgressori dall'elettorato attivo e/o passivo.

ART. 37 **(Seggi elettorali)**

1. Con proprio atto il Rettore stabilisce la costituzione dei seggi elettorali: un seggio presso ciascuno dei Dipartimenti dell'Ateneo. In tale atto sono indicati altresì gli orari di apertura e di chiusura delle operazioni di voto: rispettivamente alle ore 09.00 e alle ore 17.00. Qualora la votazione sia articolata in due giorni, gli orari di apertura e chiusura delle operazioni di voto, per il secondo giorno, sono fissati rispettivamente alle ore 09.00 e alle ore 14.00.
2. Le Commissioni dei seggi elettorali sono nominate dal Rettore e sono composte ciascuna da un docente dell'Ateneo, che rinunci all'elettorato passivo e che assume le funzioni di Presidente, e da due funzionari amministrativi, scelti di norma tra il personale in servizio presso il Dipartimento ove ha sede il seggio, uno dei quali esercita la funzione di Segretario della Commissione.

3. Con il provvedimento di costituzione dei seggi il Rettore individua il seggio elettorale presso cui si svolgeranno le operazioni di scrutinio di cui all'art. 39.
4. Per lo svolgimento della funzione di componente delle Commissioni di seggio elettorale può essere prevista l'assegnazione di un compenso economico.
5. Presso ciascun seggio elettorale, il coordinamento e la responsabilità del regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono affidati al Presidente. Il seggio elettorale funziona regolarmente con la presenza di almeno due componenti su tre.
6. Presso ciascun seggio elettorale vengono predisposte le urne, per la raccolta separata delle schede votate, rispettivamente, dai professori, dai ricercatori e dal personale tab.

ART. 38 **(Votazioni)**

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, tramite l'utilizzazione di schede elettorali in formato cartaceo oppure tramite l'utilizzazione di strumenti elettronici, nei giorni, negli orari e presso i seggi indicati nei provvedimenti adottati dal Rettore. In caso di utilizzazione di schede cartacee, le medesime sono predisposte di colore diverso per distinguere le varie categorie di elettori di cui agli artt. 35 e 36 e sono preventivamente vidimate presso l'Ufficio Elezioni dai membri della Commissione elettorale centrale.
2. Presso ciascun seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti al seggio medesimo.
3. L'elettore è identificato mediante un documento munito di fotografia o da un componente della Commissione di seggio che ne abbia conoscenza personale. Riconosciuta l'identità personale, la Commissione si assicura che l'elettore sia iscritto nell'elenco degli aventi diritto. L'elettore, nel caso il proprio nominativo non sia inserito nell'elenco, ne dà segnalazione all'Ufficio Elezioni, che formalmente, anche in via telematica, comunica alla Commissione di seggio le determinazioni assunte, di intesa con gli uffici competenti, in ordine alla segnalazione ricevuta, previa verifica degli elenchi pubblicati. L'elettore appone la propria firma all'interno di tale elenco prima di ricevere la scheda elettorale. Compiuta l'operazione di voto, la Commissione si accerta che la scheda votata sia inserita da parte dell'elettore nell'urna pertinente.
4. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega o per comunicazione tramite posta elettronica o altro mezzo.
5. L'espressione delle preferenze, da parte delle varie categorie di elettori, è disciplinata dall'art. 35, commi 9 e 10, e dall'art. 36, comma 4.
6. Il voto si esprime scrivendo sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, almeno il cognome della persona prescelta; nel caso di omonimia, deve essere indicato anche il nome; nel caso di omonimia completa, deve essere indicata anche la data di nascita.
7. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti nelle rispettive categorie e secondo il numero di rappresentanti da eleggere, di cui agli artt. 35, comma 2 e 36, comma 1.
8. Le votazioni previste dal calendario della procedura elettorale, secondo quanto stabilito dall'art. 41, comma 6 dello Statuto, sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
9. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 10 non viene raggiunto, per una o più componenti, non si procede in nessun caso alle operazioni di spoglio relative alla componente interessata.
10. Se il *quorum* previsto non viene raggiunto, per una o più componenti, la votazione per la componente interessata può essere ripetuta una sola volta. In tale evenienza, il Rettore stabilisce la data per la ripetizione della votazione, che dovrà avvenire entro dieci

giorni dalla precedente votazione. Ai sensi dell'art. 41, comma 6 dello Statuto, la mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione degli organi.

ART. 39 **(Operazioni di scrutinio)**

1. Alla chiusura delle votazioni, il Presidente di ciascuna Commissione di seggio elettorale procede al computo dei votanti sulla base delle firme apposte dagli elettori negli elenchi degli aventi diritto di voto e del numero delle schede votate che risulta dal verbale alla chiusura delle operazioni di voto.
2. Il Presidente di ciascuna Commissione di seggio provvede quindi a chiudere le urne, ad apporvi i sigilli e a completare la redazione del verbale delle operazioni eseguite, senza procedere allo spoglio delle schede votate. Le urne di ciascun seggio sono quindi trasportate presso la sede del seggio di cui all'art. 37 comma 3.
3. Pervenute le urne di tutti i seggi, il Presidente della Commissione del seggio elettorale di cui all'art. 37 comma 3, alla presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
4. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a) si procede, distintamente per ciascuna urna e nel rispetto della suddivisione tra i vari tipi di schede, alla verifica dell'integrità dei sigilli, all'apertura delle urne, alla raccolta delle schede votate, al computo delle stesse, al controllo ed alla verifica della corrispondenza tra il numero delle schede votate ed il numero dei votanti;
 - b) si riuniscono tutte le schede votate provenienti dai vari seggi, nel rispetto della distinzione tra i vari tipi di scheda e tra i vari collegi elettorali;
 - c) si procede allo spoglio dei voti, distintamente per ciascun collegio elettorale, nel corso del quale sono annullate le schede che presentino segni o scritture tali da indurre a ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità, fermo restando il principio per cui la validità dei voti contenuti nella scheda elettorale è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;
 - d) le preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero previsto sono da considerarsi nulle;
 - e) il Presidente, sentito il parere degli altri componenti del seggio, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati per qualsiasi causa e ne fa menzione nel verbale delle operazioni elettorali, al fine dell'ulteriore esame di competenza della Commissione Elettorale Centrale;
 - f) si procede al calcolo generale dei votanti, delle schede votate, delle schede vidimate e delle schede vidimate e non utilizzate, nonché di quelle eventualmente annullate nel corso delle votazioni, tenuto conto anche delle risultanze dei processi verbali di ciascun seggio, e infine di quelle eventualmente annullate nel corso delle operazioni di spoglio.
5. In ogni caso, vige il principio del *favor voti* secondo cui il voto è da ritenersi valido tutte le volte in cui manifesta in maniera inequivocabile la volontà dell'elettore e, nel contempo, non manifesta in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore medesimo di rendere il suo voto riconoscibile.
6. terminate le operazioni di spoglio, il Presidente della Commissione di seggio redige il verbale finale delle operazioni elettorali, da trasmettere, per il tramite dell'Ufficio Elezioni,

alla Commissione elettorale centrale, unitamente al plico delle schede e dei verbali dei singoli seggi, al fine di procedere alla verifica dei risultati.

7. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 40

(Adempimenti della CEC successivi allo scrutinio e nomina degli eletti)

1. Entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti redatti presso i seggi elettorali, la Commissione Elettorale Centrale si riunisce per verificare il raggiungimento del *quorum* previsto per la validità delle elezioni e per decidere su qualunque contestazione o nota messa a verbale dai Presidenti delle Commissioni di seggio, relative alle operazioni di scrutinio.

2. La Commissione Elettorale Centrale, per il tramite dell'Ufficio Elezioni, rende pubblici i risultati elettorali ufficiali e consegna gli atti ed il materiale elettorale all'Ufficio Elezioni per la relativa conservazione.

3. La Commissione Elettorale Centrale può essere richiamata in attività per l'esame degli eventuali ricorsi, proponibili presso l'Ufficio Elezioni nel termine di dieci giorni dalla data di proclamazione dei risultati elettorali ufficiali.

4. Al termine della procedura elettorale, gli eletti che abbiano formalmente dichiarato di accettare il conferimento della carica sono nominati con decreto del Rettore.

5. Nel caso risulti eletto un docente che si trovi in regime di tempo definito, dopo aver dichiarato di accettare il conferimento della carica il medesimo è collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, a decorrere dall'inizio mandato.

ART. 41

(Conservazione degli atti)

1. A conclusione delle operazioni di verifica finale della Commissione elettorale centrale, gli atti vengono presi in consegna dall'Ufficio Elezioni per la relativa conservazione, limitatamente all'intervallo di tempo utile per i relativi ricorsi. In assenza di ricorsi, decorso tale termine, l'Ufficio Elezioni può procedere allo scarto d'archivio delle schede votate e non votate.

2. I verbali delle Commissioni di seggio elettorale e della CEC sono conservati per cinque anni.

ART. 42

(Cessazione dalla carica)

1. La cessazione dalla carica di rappresentante del personale docente e del personale tab nel Senato Accademico è prevista per i seguenti casi:

a) dimissioni dalla carica;

b) cessazione dal servizio, anche per trasferimento ad altro Ateneo o ad altra amministrazione;

c) verificarsi di una delle situazioni che determinano la perdita dell'elettorato passivo, di cui agli artt. 35 e 36;

d) assenza a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico;

e) per gli eletti in qualità di rappresentanti di un'area scientifico-disciplinare, in caso di successiva afferenza ad altra area scientifico-disciplinare;

- f) per gli eletti in qualità di Direttore di Dipartimento, in caso di cessazione di tale mandato;
- g) per gli eletti in qualità di ricercatori, in caso di passaggio ai ruoli di professore universitario.

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

ART. 43
(Norme transitorie e finali)

1. In prima applicazione del presente regolamento, ai sensi del *Regolamento delle procedure per la riorganizzazione delle strutture interne e la costituzione di organi centrali dell'Università*, le elezioni dei Direttori dei Dipartimenti costituiti in attuazione del processo di revisione statutaria avviato ai sensi della legge n. 240/2010 sono indette entro dieci giorni dall'istituzione delle strutture dipartimentali.

2. Nell'ambito delle procedure elettorali di cui al comma 1, le prime votazioni si svolgono entro trenta giorni dalla data dell'indizione, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. In prima applicazione del presente regolamento, nelle singole procedure elettorali relative ai Direttori dei Dipartimenti, l'elettorato attivo e passivo, in accordo con quanto previsto dallo Statuto, spetta ai docenti elencati nel provvedimento istitutivo di ogni singolo Dipartimento e successive integrazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, quali appartenenti al medesimo Dipartimento, oltre che ai rappresentanti del personale tab e degli studenti di cui ai commi successivi.

4. In prima applicazione del presente regolamento e in riferimento alle Aree scientifico-disciplinari di Lettere e Filosofia, di Scienze Economiche e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, di cui alla tabella A allegata allo Statuto, qualora in esito ad una procedura per l'elezione di un Direttore di un Dipartimento afferente alle su elencate Aree risulti eletto un professore che ricopre la carica di Preside di Facoltà, l'eletto, contestualmente all'accettazione della nomina a Direttore di Dipartimento, decade dalla carica di Preside di Facoltà.

In tal caso le funzioni di Preside della Facoltà sono assunte dal Preside Vicario laddove designato, oppure dal Decano dei professori ordinari della Facoltà, fino alla soppressione della Facoltà stessa.

5. In prima applicazione del presente regolamento, per le elezioni dei Direttori dei Dipartimenti di cui al comma 1, l'elettorato attivo relativo alla componente del personale tab è esercitato dai rappresentanti dello stesso personale nei Consigli delle Facoltà e nei Consigli dei Dipartimenti in carica alla data di indizione delle elezioni, secondo le seguenti modalità:

a) i rappresentanti del personale tab nei Consigli delle Facoltà, nell'ambito delle cui aree scientifico-disciplinari si costituisca un solo Dipartimento, esercitano l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento il cui progetto istitutivo sia stato sottoscritto in qualità di proponenti dal maggior numero di docenti appartenenti alla preesistente Facoltà;

b) i rappresentanti del personale tab nei Consigli delle Facoltà, nell'ambito delle cui aree scientifico-disciplinari si costituisca più di un Dipartimento, esercitano l'elettorato attivo per l'elezione dei Direttori dei diversi Dipartimenti secondo una suddivisione (arrotondata all'intero superiore) che rispetti la proporzione dei docenti appartenenti alla preesistente Facoltà, i quali abbiano sottoscritto in qualità di proponenti i progetti istitutivi dei Dipartimenti medesimi. L'individuazione del collegio elettorale in cui ciascun rappresentante eserciterà l'elettorato attivo è demandato all'accordo da raggiungersi nell'ambito della rappresentanza stessa, da formalizzarsi mediante

- opzione individuale; in assenza di accordo conforme al predetto criterio di proporzionalità l'Ufficio Elezioni procede tramite sorteggio.
- c) i rappresentanti del personale tab nei Consigli dei Dipartimenti esercitano l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento il cui progetto istitutivo sia stato sottoscritto in qualità di proponenti dal maggior numero di docenti afferenti al preesistente Dipartimento, laddove tale numero sia superiore ai 3/5 del totale degli afferenti. Negli eventuali altri casi i diversi collegi elettorali saranno individuati in analogia con quanto indicato al precedente punto b).
6. In prima applicazione del presente regolamento, per le elezioni dei Direttori dei Dipartimenti di cui al comma 1, l'elettorato attivo relativo alla componente degli studenti è esercitato dai rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Facoltà e negli Organi Collegiali dei corsi di studio in carica alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, secondo la seguente modalità: ciascun rappresentante esercita l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento che prevede come di propria competenza il corso di studio a cui il rappresentante medesimo è iscritto. Nel caso in cui l'elettorato attivo dei rappresentanti degli studenti che si viene a determinare a seguito di quanto stabilito nel capoverso precedente sia superiore al 15% dell'elettorato attivo complessivo, il voto dei rappresentanti degli studenti viene pesato mediante un opportuno coefficiente peso. Il valore del coefficiente peso è determinato in modo tale che il numero totale degli studenti aventi diritto al voto sia pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto per l'elezione del Direttore del Dipartimento.
7. Entro dieci giorni dalla data di espletamento della relativa procedura elettorale, il Direttore del Dipartimento è nominato con decreto rettorale.
8. Entro dieci giorni dalla nomina di tutti i Direttori dei Dipartimenti costituiti a seguito delle modifiche statutarie adottate ai sensi della legge n. 240/2010, sono indette le elezioni per la costituzione del Senato Accademico.
9. Le elezioni di cui al comma 6 devono svolgersi entro trenta giorni dalla data della loro indizione, secondo le modalità stabilite dall'art. 14 dello Statuto e dal presente regolamento elettorale.
10. Entro dieci giorni dalla data di espletamento della relativa procedura elettorale, il Senato Accademico è nominato con decreto rettorale. Alla data di nomina del nuovo Senato Accademico, il preesistente Senato Accademico decade. La componente costituita dai rappresentanti degli studenti, il cui mandato è in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e il cui rinnovo è previsto a seguito dello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche, rimane in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

ART. 44

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del vigente Statuto di Ateneo, è approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Esso è successivamente emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le previgenti norme, non conformi ad esso, contenute nei regolamenti dell'Ateneo e in quelli delle strutture universitarie.